

**Febbraio 2014**

### **Lavoro in nero: maxisanzione**

Con il c.d. "decreto destinazione Italia" (decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145), sono state introdotte alcune disposizioni che riguardano, da vicino, la "materia Lavoro" ed in particolare l'applicazione delle nuove sanzioni in materia di lavoro nero, di sospensione dell'attività aziendale e di violazione in materia di orario di lavoro (durata massima settimanale, riposi giornalieri e settimanali), previsti dall'art. 14. In particolare, il decreto in questione aumenta del 30% gli importi della maxisanzione per lavoro nero e delle somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Aumenta, altresì, di dieci volte le sanzioni amministrative riguardanti la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, dei riposi giornalieri e settimanali. Le novità sono entrate in vigore il 24 dicembre 2013.

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 5/2014 è intervenuto con le ultima novità in materia di lavoro nero, violazione della normativa sui riposi giornalieri e settimanali e le sanzioni previste. L'oggetto della circolare fa riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del DL 145/2013, convertito con modificazioni in Legge 9/2014, entrata in vigore il 22/02/2014. Queste in sintesi le novità.

#### **> La circolare del Ministero prevede 3 casi:**

- 1 In relazione alle violazioni commesse **prima del 24 dicembre 2013** si applicherà la disciplina pregressa, sia per quanto riguarda gli importi sanzionatori, **che per l'applicazione della diffida**; le sanzioni andranno da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 12.000, maggiorate di € 150,00 per ogni giorno di lavoro in nero;
- 2 In relazione alle violazioni **commesse dal 24 dicembre 2013 e fino al 21 febbraio 2014 compreso** si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 del DL n. 12/2012, aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per quella variabile, **nonché la procedura di diffida**; le sanzioni andranno da un minimo di € 1.950 ad un massimo di € 15.600, maggiorate di € 195,00, per ogni giorno di lavoro in nero;
- 3 In relazione alle violazioni commesse dal 22 **febbraio 2014** si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 del DL n. 12/2012, aumentate del 30% sia per la parte fissa che per quella variabile, **ma non la procedura di diffida**; le sanzioni andranno da un minimo di € 1.950 ad un massimo di € 15.600, maggiorate di € 195,00, per ogni giorno di lavoro in nero.

## > **Maxisanzione "affievolita":**

Si applica nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo di lavoro successivo ad un periodo di lavoro in nero: la sanzione andrà da un minimo di 1.300 ad un massimo di € 10.400, per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 39,00 per ciascuna giornata di lavoro in nero.

Particolare attenzione merita la previsione che, **dal 22 febbraio 2014**, alla maxi sanzione per lavoro nero non si applica più la procedura di diffida di cui all'art. 13 D.lgs 124/2004.

La diffida ammetteva il trasgressore al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge (oggi € 1950,00) e per la sanzione aggiuntiva, stabilita in misura fissa, nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita (oggi  $195/4 = € 48,75$ ).

Pertanto non potendo più essere oggetto di diffida, bisognerà osservare quanto disposto dalla legge 689/81, in materia di sanzioni amministrative, secondo la quale il trasgressore ha la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta (il doppio del minimo o, se conveniente, 1/3 del massimo) che, nel caso della maxi sanzione sarà pari a 3.900 euro, oltre a 65 euro per ogni giornata di impiego irregolare.

In sostanza, è stata elevata la vecchia maxi sanzione da € 1.500,00 a € 3.900,00 mentre quella accessoria da € 37,50 a € 65,00.

La maxi sanzione affievolita, invece, è stata elevata da € 1.000,00 a € 2.600,00 mentre quella accessoria da € 7,50 a € 13,00.

## > **Momento di consumazione dell'illecito.**

Il momento di consumazione dell'illecito coincide con la cessazione della condotta; ad es. n relazione ad un rapporto di lavoro "in nero" iniziato prima del 24 dicembre 2013, ma cessato il 10 gennaio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui al punto 2), così come, in relazione ad un rapporto di lavoro "in nero" iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014, si applicherà il regime sanzionatorio di cui al punto 3).

## > **Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

Anche in relazione al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, adottato nei confronti di imprenditori che occupano lavoratori "in nero", in percentuale pari o superiore al 20% di quelli regolari, il Legislatore è intervenuto stabilendo che le "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca dello stesso provvedimento, sono aumentate del 30%. Pertanto, i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in base alle nuove disposizioni del DL n. 145/2013, sono pari ad € 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad € 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

## > **Violazione di riposi e orari di lavoro:**

Le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013 saranno disciplinate con il pregresso regime sanzionatorio, mentre quelle successive saranno soggette a duplicazione (pari al doppio di quelle disciplinate in precedenza). La circolare fa alcune precisazioni sul tema:

- la durata media dell'orario di lavoro "deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi" (superiore solo se previsto dalla contrattazione collettiva);
- il riposo settimanale "è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni";
- il riposo giornaliero deve essere fruito "ogni 24 ore".

I periodo suddetti devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ecco la sintesi:

- ✓ **Sanzione per violazione dei tempi e durata media dell'orario di lavoro:** la durata media della giornata di lavoro per legge non può superare in un periodo di 7 giorni, le 48 ore comprese quelle di straordinario. Il calcolo medio deve essere effettuato su un periodo non superiore a 4 mesi, aumentabile a 6 o a 12 mesi a seconda del tipo di contrattazione collettiva, che prevede specifiche regole per l'organizzazione dell'attività lavorativa. Le sanzioni per chi viola la durata massima dell'orario di lavoro vanno da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1.500 calcolate su 5 lavoratori. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è ripetuta fino al massimo di 3 periodi, la sanzione varia da € 800 ad un massimo di € 3.000. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in più di 5 periodi, la sanzione varia da € 2.000 ad un massimo di € 10.000 e non è ammesso il pagamento della sanzione ridotta.
- ✓ **Sanzioni per violazioni del riposo settimanale:** il lavoratore ha diritto a fruire di 24 ore di riposo consecutive, generalmente coincidenti con la domenica, ogni 7 giorni di lavoro. Il calcolo del riposo deve essere effettuato su un periodo non superiore ai 14 giorni. Le sanzioni applicate per chi viola le norme sul giorno di riposo vanno da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1.500 se tale violazione è per un numero massimo di 5 lavoratori. Per le violazioni per un numero maggiore di 5 lavoratori o per periodi ripetuti per più di 3 volte, la sanzione va da € 800 ad un massimo di € 3.000. Per le violazioni per oltre 10 lavoratori o per periodi superiori a 5 volte, la sanzione va da € 2.000 ad un massimo di € 10.000 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
- ✓ **Sanzioni per violazioni del riposo giornaliero:** il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore di lavoro. La sanzione amministrativa per chi viola le disposizioni del riposo giornaliero, vanno da € 100 ad un massimo di € 300. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o per 3 periodi, va da € 600 ad un massimo di € 2.000; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, o si è verificata in almeno 5 periodi, la sanzione va da € 1.800 ad un massimo di € 3.000 e non è ammesso il pagamento della sanzione ridotta.

> **Destinazione dei maggiori introiti delle sanzioni:**

I maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni saranno versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione ed ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia della vigilanza e ad iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Verrà quindi individuato dal Ministero uno specifico codice tributo sul quale imputare tali maggiori introiti.

Buon lavoro

**Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio**